



**COMUNE DI CICCIANO**  
(Città di Metropolitana di Napoli)

**COMUNE DI CICCIANO**  
INTERNO 3584/2020  
del 28-05-2020-13:48:33

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Sede

All'Albo on line  
sede

Oggetto : Proposta di deliberazione per la revisione parziale dello Statuto Comunale mediante inserimento dell'art. "30 bis"

Ai sensi dell'art. 67 comma 2 del vigente Statuto Comunale la presente proposta di deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line per trenta giorni consecutivi e resa contemporaneamente pubblica a mezzo canali di informazione

§§

**IL SINDACO**

VERIFICATA la necessità e l'opportunità di modificare lo Statuto Comunale prevedendo forme flessibili ed efficaci per il reclutamento di alti profili professionali con qualifiche apicali, nel rispetto della normativa vigente in materia;

**TENUTO CONTO**

-che l'art. 110 del TUEL, al comma 1, dispone che lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato;

-che ancora, per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità;

-che, inoltre, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto ex art. 110 sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;

-che il comma 2 dell'art. 110, prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;

-che, ancora, tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità;

-che, infine negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, e che tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità;

#### RILEVATO

-che il comma 3 dell'art. 110 attesta che i contratti di cui ai commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, e che il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali

-che il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale, e che il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;

-che, infine, il comma 6 dell'art. 110, prevede che, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

#### PRESO ATTO

-che, per quanto sopra, si ritiene meritevole di approvazione la proposta di revisione dello Statuto Comunale di Cicciano che, allo stato attuale, in materia di organizzazione del personale, prevede al titolo III, Organi Burocratici ed Uffici, Capo I, Principi Generali, art. 26, Principi ed Obiettivi, che l'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:

- a) programmazione e controllo, che consiste nella organizzazione del lavoro e nella definizione delle funzioni in modo da individuare obiettivi di gestione e di interventi specifici seguendone costantemente l'avanzamento realizzativo;
- b) qualificazione, incentivazione (premio - punizione), polivalenza e responsabilizzazione del personale in modo da garantire, in coerenza con gli obiettivi assegnati, adeguati livelli professionali e opportuna sensibilizzazione al risultato;
- c) articolazione dinamica e flessibile della struttura organizzativa, in modo da orientarla alle effettive necessità e obiettivi;
- d) decentramento e partecipazione;
- e) efficienza e trasparenza nella organizzazione e nella gestione degli uffici e nella gestione dei servizi, quali condizioni essenziali per il buon andamento e per la imparzialità nell'azione Amministrativa;

-che, inoltre, lo stesso art. 26, rimanda al Regolamento di Organizzazione la definizione della struttura organizzativa e operativa diretta a conseguire fini istituzionali del Comune, articolando gli uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati;

-che, al Capo III, Personale, art. 30, Principi e Criteri di Gestione, si dispone che l'attività gestionale del Comune, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione esecutiva, è affidata ai responsabili dei Settori, che la esercitano in stretta osservanza degli indirizzi emanati dal Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco e del Segretario Comunale con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto;

-che la funzione di direzione è svolta con responsabilità nella osservanza dell'indirizzo espresso dagli organi elettivi del Comune, e che i responsabili dei settori provvedono, su disposizione del Segretario Comunale, ad assegnare, a se o ad altro dipendente addetto al settore stesso, l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento relativo alla competenza del proprio ufficio, nonché alla predisposizione o all'adozione, se di propria competenza, del provvedimento finale;

-che i funzionari sono responsabili dei risultati conseguiti dalla struttura che dirigono e che essi possono essere convocati e sentiti dal Consiglio e dalle Commissioni consiliari in ordine a specifici fatti amministrativi rientranti nelle loro competenze, e che l'art. 33 dello Statuto prevede che il regolamento di Organizzazione, oltre a quanto stabilito negli articoli 31 e 32, disciplina altresì:

- a) la dotazione organica;
- b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- c) i diritti, i doveri e le sanzioni;
- d) le modalità organizzative della Commissione di Disciplina;
- e) il trattamento economico, nell'ambito delle disposizioni vigenti;

#### RILEVATO

-che, al Titolo VI, Norme Transitorie e Finali, Capo 1, all'art. 67, avente ad oggetto la revisione dello Statuto, si dispone che ciascun Consigliere, la Giunta, i cittadini elettori nella misura del 20%, possono chiedere la revisione totale o parziale dello Statuto, mediante la presentazione di una proposta redatta in articoli;

-che la proposta di revisione dello Statuto, prima del suo esame da parte del Consiglio, va affissa nell'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi e resa contemporaneamente pubblica attraverso mezzi di informazione;

-che sulle proposte di revisione può essere indetto referendum consultivo nelle forme e secondo le modalità stabilite nell'articolo 54 del presente Statuto;

#### VISTI

Il TUEL, approvato ex D.lgs.

267/2000; Il TUPI, approvato ex

D.lgs. 165/2001;

Il vigente Statuto Comunale ;

Il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi ;

PROPONE

al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

1. la modifica del vigente Statuto Comunale previo inserimento al Titolo III, Organi Burocratici ed Uffici, Capo I, Principi Generali, dell'art. 30 bis, come di seguito riportato :

"ART. 30 BIS - COPERTURA POSTI APICALI A TEMPO DETERMINATO

- 1. In applicazione dell'articolo 110, comma 1°, del D.Lgs n. 267/2000, si prevede la possibilità di procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. L'incarico a contratto è conferito previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico medesimo.*
- 2. In applicazione dell'articolo 110, comma 2°, del D.Lgs n. 267/2000, si prevede la possibilità, previa analoga previsione nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di stipulare, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. Il regolamento deve stabilire i limiti, i criteri e le modalità, con cui possono essere stipulati gli indicati contratti".*

Salva la facoltà di apportare, in sede deliberativa, ogni modifica formale che non comporti alterazioni sostanziali della modifica normativa .

Dalla residenza municipale

IL SINDACO  
Dott. Giovanni Corrado

